

5.

5.1. Tenuto conto dell'andamento sanitario, la dirigenza scolastica adotterà ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione delle prestazioni didattiche a distanza in osservanza delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, anche autorizzando l'attività non in presenza.

A tal fine:

- l'Istituzione scolastica metterà a disposizione, nella sede scolastica, la strumentazione per effettuare le prestazioni didattiche a distanza nel rispetto delle misure sanitarie per il contenimento del contagio nonché delle normative in materia di privacy e sicurezza;
- il dirigente scolastico organizzerà, sentiti gli interessati, l'attività dei docenti nella sede scolastica e dai domicili in funzione delle esigenze di buon funzionamento della scuola, delle indicazioni delle autorità sanitarie volte a contenere gli spostamenti e della disponibilità di strumentazione idonea da parte dei docenti.

6. Prestazioni didattiche a distanza e diritti sindacali.

6.1.) Ai docenti che svolgono prestazioni didattiche a distanza saranno garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro. Le stesse si terranno con le stesse procedure con le quali si svolgono le attività didattiche a distanza.

7. Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori.

7.1.) I colloqui con i genitori potranno svolgersi mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali istituzionali per le prestazioni didattiche a distanza.

Le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori saranno indicate nelle delibere degli organi collegiali per quanto di propria competenza e nel rispetto del trattamento dei dati personali, escludendo, salvo consenso dell'interessato, l'uso dei telefoni e indirizzi di posta elettronica privati dei docenti.

8. Risorse finanziarie.

8.1.) In relazione all'eccezionalità della situazione venutasi a creare a seguito del persistere dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di COVID 19, la Provincia si impegna ad individuare per l'anno scolastico 2020 – 2021, nella compatibilità con gli stanziamenti del proprio bilancio, ulteriori risorse da destinare al FUIS per le maggiori attività collegate all'emergenza medesima, nell'importo indicativo di 1,5 milioni di euro.

9. Salute e sicurezza.

9.1.) Le prestazioni didattiche a distanza saranno svolte in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come agli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle tutele e prescrizioni di cui al Titolo VII del citato DLgs. (videoterminalisti) e agli effetti sulla salute derivanti da stress lavoro-correlato.

10. Altri aspetti.

10.1.) La Provincia si impegna a diramare istruzioni alle Istituzioni scolastiche affinché il Regolamento d'Istituto sulla DDI / prestazioni didattiche a distanza contenga anche i seguenti elementi:

- l'indicazione delle piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto;
- la previsione che l'uso di una piattaforma informatica diversa da parte del docente, ad integrazione di quelle istituzionali, sia consentita solo se previamente autorizzata e se consente di tenere traccia dei materiali e delle attività svolte;
- il divieto di utilizzare gli account personali ed il materiale didattico contenuto nelle piattaforme per motivi che esulano le attività didattiche, le finalità istituzionali della Scuola e/o la corretta comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto;
- il divieto di diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti

